

TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO IN CASO DI INFORTUNIO/ MALATTIA PROFESSIONALE

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria (INAIL).

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero come da seguente tabella:

INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE (trattamento valido anche per gli apprendisti)

dal 1° al 90° giorno	(A) COEFF. 0,2340 X 5,71 *
dal 91° giorno in poi	(A) COEFF. 0,0450 X 5,71 *

N.B.: I coefficienti sono da moltiplicare per la paga oraria esclusa la MENSA

(A) coefficiente di rimborso Cassa Edile.

* 5,71 = orario normale di lavoro (40 - ore settimanali - / 7 giorni)

Esempio:

Operaio 4° Livello: giorno dell'**infortunio 02/11/2004**

In infortunio **dal 03/11/2004** al 21/11/2004 = 19 gg. di calendario.

€ 8,69 x 0,2340 x 5,71 = € 11,61 x 19 gg. = € 221,00 rimborso Cassa Edile Alessandria

Il calcolo degli importi spettanti per infortunio e malattia professionale deve tenere conto della durata dell'evento.

Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, **a partire dal giorno successivo a quello dell'evento** e fino all'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia.

Infatti, il giorno dell'infortunio è da considerarsi a tutti gli effetti, come giorno lavorativo, anche se l'infortunio si verifica ad inizio della giornata.

Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

La denuncia deve contenere la situazione riferita al mese specifico, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se già noto al momento della compilazione.

Esempio: lavoratore che si infortuna il 25 giugno (l'infortunio decorre dal giorno successivo 26 giugno) e rimane assente fino al 10 agosto.

Nella denuncia di giugno devono essere indicati 4 giorni di infortunio (dal 26 al 30 giugno), anche se è già nota la circostanza che il lavoratore ha proseguito l'assenza dal lavoro.

Nella denuncia di luglio va ricercato ed agganciato l'evento 26 giugno e vanno inseriti 31 giorni di infortunio.

Nella denuncia di agosto va ricercato ed agganciato l'evento 26 giugno e va inserita "data fine infortunio" 10 agosto.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando la paga oraria per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto e per il coefficiente previsto.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile, la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. nella misura e con le modalità stabilite dall'allegato F del predetto C.C.N.L. Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.